REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/89 [4], dimostra che è necessario definire in modo più dettagliato la procedura che gli organismi d'intervento devono seguire per la presa in consegna dei cereali;

considerando che le differenze riscontrate tra gli Stati membri vertono soprattutto sulla quantità e sulla qualità delle partite offerte; che è quindi opportuno definire più dettagliatamente questi controlli;

considerando che, qualora deleghi a terzi i suoi poteri di controllo, l'organismo d'intervento deve accertarsi che gli stessi possiedano tutte le garanzie di indipendenza rispetto all'offerente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/89 [6], prevede già il rilevamento annuale delle scorte effettive; che è opportuno che tale rilevamento quantitativo sia accompagnato da un controllo dell'andamento qualitativo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue:

1. Il testo degli articoli 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. Ogni offerta all'intervento va effettuata, pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento nel quale devono figurare in particolare i dati seguenti:

— il nome dell'offerente;

— il cereale offerto;

— il luogo di ammasso del cereale offerto;

— la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;

— il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta.

Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti.

Tuttavia, l'organismo d'intervento può considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché vi figurino tutti gli elementi indicati nel formulario di cui al primo comma.

Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di deposito dell'offerta presentata a norma del terzo comma, gli Stati membri possono esigere che l'offerta sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta all'organismo competente del formulario previsto al primo comma.

2. Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta.

3. Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna nonché del piano di consegna.

Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano.

L'ultima consegna deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata ricevuta l'offerta.

4. L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la quantità e le caratteristiche minime richieste figuranti nell'allegato in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento.

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(4) GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 13.
(5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 11.

5. Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni raccolti con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t.

6. a) La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente.

L'ammassatore stesso può essere rappresentante dell'organismo d'intervento, in tal caso:

— l'organismo d'intervento effettua successivamente un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 4 % per i prodotti ammassati in maggazzini piani e il 2 % per i prodotti insilati;

— tutte le spese relative ai quantitativi mancanti di entità superiore alle tolleranze di cui al primo trattino sono a carico dell'ammassatore.

b) Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

— dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

— l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

— le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t;

In caso di applicazione del primo comma:

— il peso da prendere in considerazione è quello figurante nella contabilità di magazzino, eventualmente adeguato in considerazione della differenza tra il tenore di umidità rilevato all'atto della pesatura e quello accertato sul campione rappresentativo;

— l'organismo di intervento procede successivamente ad una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 4 % per i prodotti ammassati in magazzini piani e il 2 % per i prodotti insilati;

— tutte le spese relative ai quantitativi mancanti di entità superiore alle tolleranze di cui al secondo trattino sono a carico dell'ammassatore.

7. L'organismo d'intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l'analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

Qualora tali analisi dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l'intervento, detti cereali vengono restituiti all'offerente a sue spese. Sono a carico di quest'ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

Le spese relative al dosaggio dei tannini del sorgo e quelle relative alla realizzazione del test di attività amilasica (Hagberg) e del dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro, sono a carico dell'offerente.

In caso di controversia, l'organismo d'intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

8. L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna nella quale figurano:

— la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

— il peso consegnato;

— il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

— le caratteristiche fisiche accertate;

— l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.

La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (*), il prezzo da pagare al venditore è costituito dal prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, modificato in conformità degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, per merce franco magazzino, non scaricata, tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni da determinarsi.

Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo di acquisto all'intervento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo.

2. Il pagamento è effettuato il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

(*) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37. »

2. È inserito l'articolo 4 bis seguente :

« *Articolo 4 bis*

L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati, ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni apposito può essere effettuato al momento dell'inventario annuo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3247/81. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990-1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione